

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 301

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE e FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1994

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, relativa al
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli
ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di rivedere complessivamente e più razionalmente la struttura di vertice delle Forze armate, specie alla luce dei recenti, notevoli cambiamenti internazionali e della presumibile conseguente attuazione di un «nuovo modello di difesa» è avvertita da tutte le forze politiche, così come è avvertita dalla maggior parte degli Stati sia occidentali che dell'ex «Est europeo». Tuttavia, una riforma delle istituzioni militari, e quindi delle norme relative all'avanzamento degli ufficiali, richiede tempi certo non brevi sia per la sua complessità che per la delicatezza delle tante questioni che vi sono sottese.

Comunque allo stato attuale è avvertita la opportunità di una specifica iniziativa, volta a frenare l'«esodo» dei quadri dirigenziali (colonnelli e generali) delle Forze armate e della Guardia di finanza, costretti a cessare dal servizio con notevole anticipo rispetto al limite di età previsto dalla legge - il più basso nell'ambito del pubblico impiego - peraltro in un momento in cui si è consolidata la volontà politica di procrastinare il collocamento in quiescenza per tutto il personale della pubblica Amministrazione.

Infatti, con la legge 10 dicembre 1973, n. 804, che disciplina la dirigenza militare, è stato introdotto il concetto di «numero chiuso» ed è stata definita in modo inequivocabile la consistenza massima della dirigenza militare, eliminando persino le eventuali eccedenze che si sarebbero potute determinare. In particolare, l'articolo 7 della legge citata stabilisce che tali eccedenze devono essere eliminate con il collocamento in «aspettativa per riduzione di quadri», a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo un particolare ordine. In termini pratici si tratta di una

vera e propria cessazione dal servizio con notevole anticipo sul limite di età (mediamente 30-40 mesi prima) prevista dalla legge.

Tale meccanismo ha sortito un duplice effetto negativo:

da un lato ha provocato l'allontanamento di numerosi ufficiali di elevata professionalità in età ancora relativamente giovane; infatti procedendo dai dirigenti «più anziani in ruolo» si vengono a colpire - e quindi si allontanano - gli ufficiali più capaci, quelli che sono pervenuti a quel livello nella carriera in tempi più brevi; se hanno ottenute delle promozioni prima degli altri, è evidente che si sono distinti più degli altri; ebbene proprio questi vengono forzatamente collocati in aspettativa e senza possibilità di eccezioni;

dall'altro si è inevitabilmente creato un ricambio frenetico in incarichi di così delicata e particolare rilevanza.

L'aspettativa per riduzione di quadri colpisce di fatto i gradi di vertice ed in particolare i generali di Corpo d'armata dell'esercito. A titolo di esempio, entro la fine dell'anno, andranno in presumibile aspettativa ben cinque generali di Corpo d'armata, e tutti prima di aver raggiunto il limite d'età; addirittura, tre di questi lasceranno il servizio tre e due anni prima del limite d'età.

Come già detto, ciò deriva dal fatto che, iniziando dai più anziani, l'aspettativa per riduzione di quadri finisce per escludere proprio quegli ufficiali che hanno raggiunto il vertice prima dei loro colleghi oggi pari grado, proprio perchè in possesso di più titoli e di migliori requisiti per un avanzamento più veloce. Tanto è vero che questo tipo di aspettativa può coinvolgere i genera-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

li promossi alla prima valutazione e può non riguardare quelli che hanno ottenuto la promozione nella seconda o nella terza valutazione.

In sostanza, le legittime aspettative di moltissimi ufficiali, pervenuti ai gradi più elevati della gerarchia militare dopo una severa selezione, vengono così ad essere disattese, provocando un immeritato sentimento di frustrazione, di malumore e di incertezza nel futuro, proprio in coloro che hanno dedicato una vita e si sono distinti sacrificando i propri interessi per le istituzioni e per un ideale, fatto sempre più raro.

Siffatta sperequazione relativa alle Forze armate si fa ancora più ampia se si considera che analoghe leggi rivolte al riordino dei ruoli direttivi civili e dei magistrati (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080) non prevedono misure altrettanto restrittive per detta area dirigenziale civile.

A questo, sempre in materia di limite d'età, si aggiunga che il recente decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, ha elevato da 65 a 70 anni il limite di età previsto per la permanenza in servizio dei dirigenti civili dello Stato che non abbiano maturato entro il sessantacinquesimo anno di età i quarant'anni di servizio utile ai fini pensionistici, estendendo a tale categoria la normativa, più favorevole, vigente in altri settori.

Accanto a ciò esiste la volontà politica (ormai consolidata) cui si fa riferimento nel disegno di riforma delle disposizioni sul collocamento in pensione di tutto il personale della pubblica Amministrazione, che prevede in particolare la possibilità - quindi dietro domanda dell'interessato - della graduale elevazione del limite d'età a

65 anni per uomini e donne; peraltro con espressa esclusione del personale militare!

La situazione che siamo venuti esponendo dovrà, giocoforza, trovare nuovamente il proprio equilibrio, eliminando le discriminazioni fra una categoria e l'altra che man mano si sono create: si tratta del riordino di più ampio respiro cui si faceva cenno all'inizio, un provvedimento organico sullo stato giuridico e sull'avanzamento del personale civile e militare. Nel frattempo riteniamo indispensabile intervenire con questo disegno di legge che individua una possibile attenuazione del meccanismo imposto dalla legge n. 804 del 1973 per consentire, agli ufficiali destinatari dell'aspettativa per riduzione di quadri, di poter continuare a prestare servizio almeno fino al limite d'età previsto per il proprio grado. Ciò anche per permettere all'Amministrazione di mantenere gli ufficiali nella titolarità degli incarichi ricoperti fino alla «naturale» scadenza dell'avvicendamento, senza traumi di forzate rotazioni di incarichi, sicuramente dannosi anche per l'efficienza e la credibilità delle nostre Forze armate.

Questa nostra iniziativa può ben rappresentare uno strumento efficace e tempestivo che consente il passaggio senza «scossoni» dall'attuale disciplina a quella che dovrà necessariamente scaturire dall'attuazione del nuovo modello di difesa; senza considerare che reistituisce quella temporaneità insita nel concetto stesso di «aspettativa» che la disciplina del 1973 aveva congelato, trasformandolo in strumento di vero e proprio prepensionamento; il concetto di aspettativa rappresenta infatti una sospensione momentanea del rapporto di lavoro, terminata la quale si prende nuovamente servizio.

Affidiamo pertanto alla sensibilità dell'Assemblea del Senato l'approvazione del disegno di legge, con un iter che speriamo rapido pur con i dovuti tempi di riflessione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza da collocare in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, hanno la facoltà di presentare domanda per permanere in servizio sino al limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Nel caso di cui al comma 1 gli ufficiali permangono nella posizione del servizio permanente ricoperta alla data in cui sarebbero stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

3. Gli ufficiali di cui al presente articolo sono considerati in soprannumero rispetto ai contingenti massimi e possono continuare ad essere impiegati nell'ambito della rispettiva Amministrazione ovvero, all'occorrenza, possono essere impiegati per particolari esigenze presso Amministrazioni diverse da quella di provenienza.

Art. 2.

1. Gli ufficiali che ricoprono cariche non soggette al provvedimento del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri sono esclusi dal computo del numero chiuso previsto dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.